



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 5

Seduta del 14 febbraio 2024

Settore Risorse umane, Legale, Appalti e contratti, Sistema informativo

Servizio Appalti, contratti, espropri, Stazione Unica appaltante

Classifica 2.1.4 Fascicolo 4/2024

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E GLI ENTI ADERENTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS. 36/2023

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BRIZZO SARA	X	
3	GHERSI MARISA*	X	
4	GIANNOTTA FRANCA*	X	
5	LAMBERTINI PAOLO	X	
6	MOLINARO ROBERTO	X	
7	NAVONE ALESSANDRO*	X	
8	NIERO MASSIMO*	X	
9	OTTONELLO NADIA*	X	
10	ROCCA ENRICA	X	
11	TARAMASSO MARIA ADELE*	X	
Totale		11	0

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Dott.ssa Concetta Orlando

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio Provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale sono stati determinati i criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio Provinciale;

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E GLI ENTI ADERENTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS. 36/2023, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E GLI ENTI ADERENTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS. 36/2023” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Deliberazione N. 5 del 14/02/2024

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 settembre 2013 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante, SUA.SV, per l'espletamento e la gestione delle gare per lavori, servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti con i Comuni o altri enti aderenti alla Stazione appaltante della Provincia mediante l'approvazione di un'apposita bozza di convenzione;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 29 dicembre 2015, la bozza di convenzione sopra richiamata è stata aggiornata alle nuove disposizioni normative, alla prassi consolidata e al disposto delle leggi regionali n. 41/2014 e n. 15/2015, prevedendo, in particolare, le modalità di calcolo delle spese a carico delle amministrazioni aderenti alla SUA.SV;
- successivamente, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*", di attuazione delle direttive comunitarie in materia di concessioni, appalti e riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, che ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006 e parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, innovando profondamente la disciplina degli appalti pubblici;
- a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 12 marzo 2019 è stata modificata la bozza di convenzione tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia e i Comuni aderenti, al fine di adeguarla alle disposizioni normative nel frattempo intervenute;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 18 ottobre 2019 è stata deliberata la riduzione delle spese a carico dei Comuni;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 21 luglio 2022 è stata approvata la bozza di convenzione fra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona e gli Enti e/o Fondazioni, che, perseguendo interessi generali aventi carattere non industriale o commerciale ed essendo finanziati in via maggioritaria da organismi di diritto pubblico, risultano assoggettati alla disciplina degli appalti pubblici;

CONSIDERATO che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 36/2023, con efficacia a partire da 1° luglio 2023 il quale:

- all'articolo 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto legislativo;
- all'articolo 62, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli

Deliberazione N. 5 del 14/02/2024

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- che all'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", prevede: "*La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
- che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "*Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie*", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- che l'articolo 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, "*i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*";
- che la Provincia di Savona, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, prevede che "*Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.*";

RITENUTO di accorpate le bozze di convenzione approvate con deliberazioni consiliari n. 60/2019 (Comuni) e n. 35/2022 (Enti e/o Fondazioni) e di modificare la bozza così risultante al fine di adeguarla alle suddette disposizioni;

VISTO il testo della nuova bozza di convenzione, allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il Capo III, articoli 7 e seguenti, della legge n. 241/1990, che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;
- l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di accorpate le bozze di convenzione approvate con deliberazioni consiliari n. 60/2019 (Comuni) e n. 35/2022 (Enti e/o Fondazioni) e di modificare la bozza così risultante, allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine di adeguarla alle disposizioni richiamate in premessa;
2. di dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, di provvedere a sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti aderenti alla SUA.SV;
3. di autorizzare, in sede di sottoscrizione delle singole convenzioni, eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto delle stesse, purché tali modifiche e/o integrazioni non alterino il contenuto sostanziale degli impegni ivi contenuti;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Risorse Umane, Legale, Appalti e Contratti di procedere agli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione e agli atti conseguenti;
5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di provvedere con celerità a quanto in essa disposto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Concetta Orlando

(atto sottoscritto digitalmente)

CONVENZIONE

TRA

la SUA.SV - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095
avente sede a Savona, Via Sormano n. 12, rappresentata dal Presidente Avv. Pierangelo Olivieri
domiciliato ai fini del presente atto in Savona, Via Sormano n. 12, autorizzato alla sottoscrizione
della presente Convenzione ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale n. del
.....;

E

l'Ente codice fiscale avente sede a in
via rappresentato dal
domiciliato ai fini del presente atto in via, autorizzato
alla sottoscrizione della presente Convenzione in forza di

PREMESSO

- che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici ex decreto legislativo n. 36/2023 con efficacia a partire da 1° luglio 2023 il quale:
 - all'articolo 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto legislativo;
 - all'articolo 62, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di

importo superiore 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- che all'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", prevede: "*La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
- che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "*Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie*", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- che l'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e*

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;

- che la Provincia di Savona, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;
- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 settembre 2013, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA.SV, con natura di centrale di committenza per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti tra i Comuni o altri Enti che intendono aderire alla SUA.SV provinciale e la SUA.SV medesima mediante approvazione di una bozza di convenzione;
- che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d’ufficio dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che l’articolo 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;
- che, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 21 luglio 2022, è stata approvata la Convenzione tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona ed Enti e/o Fondazioni;
- che, al fine di accorpate in un unico testo ed aggiornare le convenzioni approvate con deliberazioni consiliari n. 41/2013, e ss.mm. e ii., e n. 35/2022 alle nuove disposizione

normative, con deliberazione del Consiglio provinciale n. ... del 2024 è stato approvato il nuovo schema di convenzione;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse.....	5
Articolo 2 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione.....	5
Articolo 3 Durata e cause di scioglimento.....	6
Articolo 4 Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare.....	6
Articolo 5 Attività della SUA.SV.....	7
Articolo 6 Compiti dell'Ente in qualità di amministrazione aggiudicatrice.....	10
Articolo 7 Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante.....	13
Articolo 8 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC.....	13
Articolo 9 Costi attività ed incentivi tecnici per il personale SUA.....	14
Articolo 10 Rendicontazione dell'attività svolta.....	16
Articolo 11 Responsabile del progetto e responsabile del procedimento.....	16
Articolo 12 Proprietà del materiale.....	16
Articolo 13 Dotazione di personale.....	16
Articolo 14 Risorse strumentali e sistemi informativi.....	17
Articolo 15 Prevenzione della corruzione.....	17
Articolo 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi.....	18
Articolo 17 Trattamento dei dati.....	18
Articolo 18 Spese di convenzione.....	18
Articolo 19 Definizione delle controversie.....	18
Articolo 20 Norma finale.....	19

Articolo 1 Premesse

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 2 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito "S.U.A.") della Provincia di Savona (di seguito anche

solo "Provincia") opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Enti aderenti"), le attività di committenza, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. La presente Convenzione (di seguito "Convenzione") disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, resta possibile per l'Ente aderente richiedere il supporto della S.U.A. nello svolgimento di tali procedure, che si riserva di accogliere o meno la richiesta in base alla programmazione annuale degli acquisti e/o ai carichi di lavoro. Nel caso di accoglimento il supporto consisterà nello svolgimento delle attività specificate all'articolo 5.

5. In caso di servizi o forniture di particolare complessità, o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti, la S.U.A. potrà svolgere la procedura di affidamento su delega, anche per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti.

6. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.

7. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. se in possesso della qualificazione di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 5, comma 5, dell'allegato II.4.

8. Alla seguente Convenzione possono aderire i Comuni e gli altri Enti sottoposti al regime dettato

dal nuovo codice dei contratti pubblici (di seguito Enti).

Articolo 3 Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

Alla scadenza, la stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità.

2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e dell'Ente contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
- recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente o dalla Provincia di Savona.

3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare

1. La SUA.SV si impegna ad avviare la procedura di gara entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA.SV provvedere a fornire all'Ente ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica.

2. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.SV provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'Ente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione della documentazione debitamente modificata.

4. La SUA.SV fornisce all'Ente anche attività di supporto nella predisposizione degli atti di gara.

5. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nella presente convenzione:

a) la fase "a monte" delle procedure di gara (ad es. programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);

b) la fase "a valle" delle procedure di gara (ad es. stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

Articolo 5 Attività della SUA.SV

1. La SUA.SV:

a) riceve dagli Enti aderenti, nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti (es. delibera o determina a contrarre, decreto ecc.), apposita richiesta di indizione della gara corredata dalla necessaria documentazione (es. capitolati, progetti, computi, criteri ecc.) che consenta alla SUA stessa di predisporre la documentazione concernente la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica ecc.) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata. La documentazione trasmessa dall'Ente aderente, deve essere approvata nelle forme stabilite dall'ordinamento di ciascuno;

b) nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al RUP individuato dall'Ente aderente di regolarizzare e/o integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tal caso, il termine per l'avvio della procedura di gara, di cui al precedente art. c. 4, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

c) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura

di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il RUP dell'Ente aderente;

d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico - effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

e) acquisisce il CIG (codice identificativo gara) che sarà "preso in carico" dall'Ente committente successivamente all'aggiudicazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC;

f) redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia;

g) richiede i preventivi di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

h) mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico/progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, della documentazione fornita dall'Ente aderente;

i) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto in risposta ai quesiti eventualmente presentati dagli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alla procedura di gara, nonché e attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previo confronto con l'Ente aderente per riscontrare le richieste di carattere tecnico e/o comunque afferenti alla documentazione predisposta dall'Ente aderente stesso;

j) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SUA provvede a richiedere al RUP i nominativi dei

componenti della Commissione giudicatrice che saranno poi nominati con provvedimento della SUA. La nomina della Commissione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 51 e 93 del Codice, nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia. Salvi casi eccezionali, debitamente motivati dal RUP dell'Ente committente, l'ufficio di commissario si intende svolto a titolo gratuito;

k) indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di Stazione Appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al RUP;

l) cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;

m) valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, propone al RUP l'esclusione dei concorrenti in questa fase;

n) provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;

o) provvede alla proposta di aggiudicazione e, all'esito delle necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, alla trasmissione delle risultanze per l'aggiudicazione definitiva a cura del RUP ;

p) cura ogni ulteriore adempimento utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

q) attraverso il RUP per la fase di affidamento trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC secondo la disciplina vigente come adottata dalla stessa Autorità;

r) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;

s) fornisce attività di consulenza e supporto agli Enti aderenti sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, SIMOG, FVOE, BDNA, BDAP, Acquistinrete, START, altri mercati elettronici ecc.;

t) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento.

Articolo 6 Compiti dell'Ente in qualità di amministrazione aggiudicatrice

1. Sono di esclusiva competenza dell'Ente, se tenuto, la predisposizione dei programmi triennali e degli aggiornamenti annuali dei lavori pubblici, servizi e forniture, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dello stesso.

2. L'Ente si impegna a trasmettere, immediatamente dopo l'approvazione, alla SUA.SV la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività.

3. L'Ente si impegna altresì a fornire alla SUA.SV qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

4. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti preliminari con la SUA per uno scambio al fine di giungere a una definizione dei contenuti dei documenti di gara, circa:

- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- la redazione del capitolato speciale di appalto;
- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
- lo schema di contratto.

5. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del RUP, deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione ed il criterio di aggiudicazione prescelto, inoltre:

a) deve nominare il Responsabile Unico del Progetto per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio,

nonché il D.E.C. qualora necessario ai sensi di legge, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla SUA, quale Stazione unica appaltante;

b) fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge, ed indica gli estremi del verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal Codice nonché dalle normative vigenti e regolanti il settore di riferimento;

c) in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata, fornisce l'elenco degli operatori economici da invitare, dando atto del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del Codice, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quant'altro stabilito dal Codice;

d) indica i tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;

e) definisce ed indica, laddove necessario, i Requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);

f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario - e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e le modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell'offerta tecnica e, se necessario, dell'offerta economica. Fornisce altresì l'indicazione della formula e della funzione per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica;

g) indica ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

h) ai sensi degli articoli 51 e 93 del Codice, individua i soggetti da nominare quali membri esperti

della Commissione giudicatrice, dei quali fornisce i curricula e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'O.E.P.V., affinché la SUA possa procedere con la relativa nomina;

i) indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano triennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici. Indica altresì il CPV di riferimento per l'esatta individuazione della prestazione;

j) individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell'opera o del servizio da affidare (compresi, ad esempio, gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici ecc.).

6. Dopo l'individuazione del contraente da parte della SUA e la trasmissione della determina di aggiudicazione, l'Ente aderente provvede a "prendere in carico" il CIG acquisito dalla SUA.

7. Nella documentazione di gara ovvero nel contratto, ove ne ricorrano i presupposti, l'Ente aderente inserisce le clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare ed a far rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

8. Il RUP dell'Ente, nell'istanza di avvio del procedimento di gara/affidamento trasmesso alla SUA.SV, deve dichiarare espressamente, assumendosene la piena responsabilità, le motivazioni per cui lo stesso non ha effettuato i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto (convenzioni CONSIP e mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Articolo 7 Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante

1. Prima dell'adozione degli atti prodromici all'attivazione della procedura di gara, l'Ente trasmette alla SUA.SV la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutti i documenti inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la SUA.SV provveda alla quantificazione di massima delle eventuali spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura.

2. La quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.SV all'Ente che

provvede all'adozione degli atti.

Articolo 8 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
- la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
- nella definizione degli atti di gara, la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli articoli 47 e segg. del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'articolo 50 e dell'articolo 47 del d.l. n. 77/2021;
- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;
- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'articolo 48, comma 2 del d.l. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 50, comma 2;
- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;

- in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'articolo 76 del Codice appalti nei casi previsti dall'articolo 48 del d.l. n. 77/2021, l'avviso di cui all'articolo 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

Articolo 9 Costi attività ed incentivi tecnici per il personale SUA

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico dell'Ente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono individuate:

- nelle spese sostenute per l'apertura del CIG (contributo gare dovuto a ANAC);
- nelle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara;
- negli eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'Ente;
- nella spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'Ente;
- restano, altresì, a carico dell'Ente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

2. Le spese sostenute direttamente dalla SUA.SV per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate dall'Ente come previsto al comma 7.

3. Le spese di funzionamento della SUA.SV sono a carico dell'Ente per una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'appalto se tale importo è inferiore a 40.000 euro e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un limite massimo di 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui non esista una progettazione (cottimi fiduciari, affidamenti diretti, altro) le spese sono comunque calcolate per una percentuale del 2,00% sull'ammontare netto dell'affidamento. Nel caso di concessioni, l'importo di riferimento è pari al calcolo del valore stimato per la durata della concessione. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate verranno arrotondate all'euro. Il suddetto importo comprende gli eventuali costi per l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Per i Comuni, agli importi calcolati con le percentuali sopra indicate, si applica la seguente riduzione:

- del 50% per i Comuni con fino a 1.000 abitanti
- del 40% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti
- del 30% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti
- del 20% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra, sarà utilizzato il dato definitivo più recente della popolazione residente, disponibile sul sito Demo.Istat.it.

4. Con riferimento all'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, agli importi sopra indicati va aggiunto un ulteriore importo per gli incentivi relativi alle funzioni tecniche del personale SUA, pari ad un quarto degli importi previsti al comma 2 dell'articolo 45, per le fasi di competenza della SUA.

5. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della SUA.

6. Tali somme assegnate alla SUA da parte di ciascun Ente, saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce Incentivi ex art. 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, per i compiti svolti dalla SUA. Se necessario, l'Ente aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto previsto.

7. La SUA.SV redige, successivamente alla trasmissione al RUP dei requisiti ex articoli 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023, il rendiconto delle spese a carico degli Enti con richiesta di pagamento a favore della Provincia di Savona entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto rendiconto.

8. Gli Enti aderenti si impegnano a verificare l'adeguatezza del metodo di riparto della spesa sopra descritto a seguito dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni regionali in materia, procedendo eventualmente a concordare un diverso metodo di riparto.

9. Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti dall'Ente con le modalità indicate nel rendiconto.

Articolo 10 Rendicontazione dell'attività svolta

1. La SUA.SV si impegna a redigere e trasmettere all'Ente il rendiconto dell'attività espletata a

conclusione di ciascun procedimento unitamente ai verbali di gara e a tutta la documentazione necessaria a consentire di formalizzare la determinazione di aggiudicazione e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 11 Responsabile del progetto e responsabile del procedimento

1. Il Comune si impegna a nominare il Responsabile del Progetto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Progetto deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.

2. La SUA.SV, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 12 Proprietà del materiale

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.SV, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Savona la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 13 Dotazione di personale

1. La Provincia di Savona assicura che la SUA.SV sia dotata di un organico di personale in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. L'Ente si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.SV del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. La Provincia di Savona controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.SV e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.SV e del personale di raccordo dell'Ente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Articolo 14 Risorse strumentali e sistemi informativi

1. La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.SV, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
2. L'attività della SUA.SV deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
3. Nell'espletamento delle attività di cui sopra la Provincia di Savona si avvarrà di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui all'articolo 25 del d.lgs. 36/2023 ed acquisite dalla stessa senza alcun onere per gli Enti aderenti.
4. L'Ente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.SV.

Articolo 15 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio provinciale.

Articolo 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.
2. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.
3. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

Articolo 17 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, l'Ente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.SV, incluse quelle di pubblicazione previste dalla legge nonché per fini statistici.
2. Il legale rappresentante dell'Ente nomina il dirigente della SUA.SV, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.SV medesima.

Articolo 18 Spese di convenzione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 19 Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Savona.

Articolo 20 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, si rinvia alle disposizioni del d.lgs 36/2023 e al d.lgs 267/2000, nonché agli altri atti richiamati in premessa e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Per l'Ente _____

il legale rappresentante _____

per la SUA.SV

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona

il Presidente Avv. Pierangelo Olivieri